

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1811

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERINI, FERRARI MARTE, SEPPIA

*Presentata il 24 giugno 1980*

### Norme sull'ordinamento della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nel nostro paese le forze di polizia in generale sono quantitativamente numerose: agli agenti di Pubblica Sicurezza, all'arma dei carabinieri, alle guardie di finanza e alle guardie forestali vanno aggiunti i vigili urbani, le guardie campestri nonché i componenti dei corpi organizzati alle dipendenze di enti quali ad esempio le guardie zoofile dell'ente nazionale per la protezione degli animali, i guardia pesca delle acque interne (pubbliche e private), i guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia, le guardie giurate di consorzi idraulici e forestali e di concessionari di bandite e riserve.

A ciò aggiungasi la crescente e preoccupante proliferazione delle cosiddette polizie private o corpi di vigilanza cittadina. Un fenomeno che in questi ultimi tempi, collegandosi in progressione geometrica

all'espandersi a tutti i livelli della criminalità comune e politica, ha assunto proporzioni quanto mai vistose. Secondo alcune stime hanno certamente superato i centomila uomini forse raggiunto le centototantamila unità.

Ciò solleva non pochi inquietanti interrogativi, primo fra tutti i criteri largamente permissivi dell'autorità di P.S., unica competente nel rilascio delle licenze. Una situazione determinata anche dalla carenza legislativa sull'attività degli istituti di vigilanza; infatti l'unica legge che disciplina l'intera materia è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Inoltre sotto un'angolazione squisitamente giuridica la Corte costituzionale con la sentenza n. 105 del 1976 ripropone nella sua attualità la complessa problematica dell'investigazione privata, resa ancor più

interessante dalla prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il nucleo centrale dell'intera questione è che, operando l'investigatore privato, in un raggio d'azione che si estende a tutto il campo dell'informazione e dell'investigazione, si deve affrontare il problema della incompatibilità con i principi fissati negli articoli costituzionali 13, 14 e 15 che rispettivamente garantiscono l'inviolabilità della libertà personale, di domicilio ed epistolare.

Sono evidenti quindi i rischi innegabili che queste polizie private possono far correre al cittadino per una possibile invadenza nella sua sfera privata.

A tale esigenza di garanzia dei fondamentali diritti individuali, il competente Ministero dell'interno, di concerto con quello di grazia e giustizia nel maggio 1978 presentò un disegno di legge (n. 2204) concernente norme sugli Istituti di investigazione privata in relazione anche al diritto di stabilimento nell'ambito della CEE secondo la direttiva 67/43 del gennaio 1967, nonché secondo quanto sancito dalla legge 8 marzo 1968, n. 222, per la liberalizzazione a favore dei cittadini dei paesi membri della comunità della sola raccolta di informazioni commerciali per conto di privati.

La motivazione di ottemperare alle direttive comunitarie di una norma, che numerosi paesi europei come Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Scandinavia ed altri paesi della quale per antica tradizione sono gelosi custodi della libertà individuale, sembra pretestuosa.

Evidentemente le note vicende del 1973 sulle intercettazioni telefoniche abusive hanno avuto, anche se a distanza di anni, il loro peso negativo inasprendo una normativa già di per sé restrittiva, antiquata e non più rispondente alle nuove esigenze di una società moderna in continuo sviluppo.

Gli istituti di investigazione privata, che sono oltre 600 con circa 12.000 addetti, rappresentano uno dei settori più delicati poiché non sono ben delineati i limiti entro i quali possono e debbono operare, e i rapporti che hanno col potere politico ed economico. Non si deve dimenticare, che, a suo tempo, la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite richiese di limitare l'attività di questi istituti.

Al contrario il problema prioritario è quello di conferire agli investigatori privati una nuova dignità professionale ed una chiara personalità giuridica rispondente a finalità di pubblico interesse piuttosto che esercitare nei loro confronti una mera azione di vigilanza.

In coerenza con questo indirizzo è necessario affrontare i lineamenti di una riforma legislativa profondamente innovativa che tra l'altro disciplini il settore con l'istituzione di un albo professionale conferendo agli interessati un adeguato riconoscimento giuridico.

È quanto si è tentato di fare con la seguente proposta di legge che tende a rendere giustizia a questa categoria conferendole dignità nell'ambito della realtà sociale giuridica ed economica del nostro paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

La professione di investigatore privato è regolata dalle leggi vigenti e l'investigatore privato, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli albi professionali.

L'iscrizione all'albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo quanto sancisce la legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

## ART. 2.

Il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli investigatori privati ciascuno nell'ambito della propria competenza.

## TITOLO II

I CONSIGLI DELL'ORDINE  
E L'ASSEMBLEA GENERALE  
DEGLI ISCRITTI

## ART. 3.

È costituito un ordine professionale, retto da un consiglio nazionale, con sede a Roma.

Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto di 15 membri.

Il consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

## ART. 4.

Il Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il vice presidente il segretario ed il tesoriere.

## ART. 5.

Il presidente nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

Il presidente nazionale adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

## ART. 6.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può richiedere al Ministro dell'interno che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli investigatori privati;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari, per coprire le spese per il funzionamento dell'Albo, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché la tassa per l'iscrizione.

## ART. 7.

Il presidente nazionale dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti, o un terzo delle rappresentanze regionali.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal vice presidente e dal segretario.

## ART. 8.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

## ART. 9.

Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause, si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

## ART. 10.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi comprovati motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo III.

## ART. 11.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Albo, nonché del bilancio preventivo annuale e per la nomina di tre revisori dei conti.

Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea, anche con il preavviso di soli tre giorni.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Ciascun iscritto all'albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di un altro iscritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

## ART. 12.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Albo hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Devono comunque essere designati dal Consiglio tre scrutatori non componenti il Consiglio uscente e un candidato, da scegliersi tra gli iscritti, i quali compongano il seggio elettorale ed eleggano fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

#### ART. 13.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta proclamazione.

### TITOLO III

#### IL CONSIGLIO NAZIONALE

#### ART. 14.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli ordini degli investigatori privati.

Il presidente può convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno tre consiglieri nazionali o di tre consigli regionali.

#### ART. 15.

Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### ART. 16.

Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un vicepresidente ed un tesoriere.

La nomina del vicepresidente e del tesoriere avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

## ART. 17.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli albi professionali di ciascun ordine regionale;

b) vigila sugli ordini regionali;

c) può ordinare agli ordini regionali di richiedere ai Ministri di grazia e giustizia e interno che dispongano particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Albi;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la licenza;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe professionali valide per tutte le regioni;

i) propone norme in materia di previdenza per gli investigatori privati;

l) può rappresentare la categoria degli investigatori privati nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria;

n) presenta alle autorità competenti le proposte in materia di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Albi;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun consiglio d'Albo.

#### TITOLO IV

##### PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

###### ART. 18.

Gli investigatori privati cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale o violazioni alle norme della legge professionale dell'Albo, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Albo.

###### ART. 19.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.

###### ART. 20.

Il Consiglio dell'Albo che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di

correttezza professionale può richiedere al Ministero dell'interno che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli investigatori privati.

#### ART. 21.

Il Consiglio dell'Albo può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.

In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio può altresì proporre al Ministero di grazia e giustizia le seguenti sanzioni:

- 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a un anno;
- 2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo.

La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'albo sono proposte contro l'investigatore privato che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro di grazia e giustizia, adotta i relativi provvedimenti.

#### ART. 22.

Oltre che nel caso di dimissioni dello iscritto, accettate dal Consiglio dell'Albo la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla legge.

#### ART. 23.

Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 sono comunicate dal Consiglio dell'Albo, entro 15 giorni, oltre che al Ministro di grazia e giustizia, all'investigatore privato interessato e al Consiglio nazionale.

TITOLO V  
DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 24.

La tariffa nazionale delle prestazioni degli investigatori privati è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione, sarà sentito anche il Consiglio nazionale dell'Albo degli investigatori privati.

La mancata osservanza della tariffa di cui al presente comma è perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

ART. 25.

In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe per le prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Albo.

ART. 26.

Vale per gli investigatori privati l'istituto del gratuito patrocinio, che sarà regolato da apposite procedure.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27.

I Consigli dell'Albo, non appena costituiti, compilano per ogni regione gli albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli investigatori privati in carica con le rispettive anzianità di nomina.

ART. 28.

L'iscrizione all'albo degli investigatori privati comporta l'obbligo del gratuito patrocinio nei confronti dei meno abbienti.

ART. 29.

I componenti del Consiglio dell'Albo eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, restano in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.